

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 890

del 13-5-2021

O G G E T T O

Convenzione per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019 con l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana".
Periodo dall' 1/05/2021 al 31/12/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1067

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con nota prot. n. 26414 del 10/03/2021, agli atti, ha manifestato alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la necessità di addivenire alla stipula di una convenzione per attività di consulenza nella branca di anestesia e rianimazione per l’anno 2021, richiedendo la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali e per far fronte alla carenza di dotazione organica.

Con successiva nota prot. 32622 del 25/03/2021, l’U.L.SS. n. 8 comunicava la propria disponibilità a fornire la collaborazione richiesta e con successiva nota prot. 47030 del 03/05/2021 comunicava, su indicazione dei Direttori di U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Vicenza e di Arzignano, nonché parere favorevole della Direzione Sanitaria e Medica Ospedaliera, il numero e durata degli accessi mensili possibili.

L’U.L.SS. 7 ha trasmesso alla Regione Veneto la comunicazione preventiva di cui alla D.G.R.V. n. 258 del 9/03/2021 comunicando l’attivazione del rapporto di collaborazione secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all’allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866.

Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 117 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell’Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall’art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 219 del 19 febbraio 2020, che disciplina l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall’allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 per le attività di consulenza in argomento, l’Azienda U.L.SS. n. 7 corrisponderà all’Azienda U.L.SS. n. 8 la tariffa oraria pari a € 113,76 così suddivisa:

- 95% compenso consulenti pari ad € 100,00 ora (ex art. 117 comma 3 CCNL 2019)
- 5% trattenuta che affluisce all’Azienda di appartenenza pari ad € 5,26
- 8,5% IRAP su compenso consulente a carico dell’Azienda sanitaria richiedente pari a € 8,50

L’Azienda U.L.SS n. 7 Pedemontana è tenuta altresì al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell’importo forfettario di € 0,16/km così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la stipula della convenzione per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con decorrenza dall’1/05/2021 e fino al 31/12/2021, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/1067

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula della convenzione per attività di consulenza in Anestesia e Rianimazione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", con decorrenza dall'01/05/2021 e fino al 31/12/2021, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2021 da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000035 "*consulenze sanitarie verso ASL*";
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-5-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria
Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.
BNVMGS57E59G288F);

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato all'U.L.SS. n. 8 la necessità di addivenire alla
stipula di una convenzione per attività di consulenza nella branca di anestesia e
rianimazione per l'anno 2021, richiedendo la collaborazione di personale medico
con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. di
Anestesia e Rianimazione per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali
e per far fronte alla carenza di dotazione organica;

- con successiva nota prot. 32622 del 25/03/2021, l'U.L.SS. n. 8 comunicava
la propria disponibilità a fornire la collaborazione richiesta e con successiva nota
prot. 47030 del 03/05/2021 comunicava, su indicazione dei Direttori di U.O.C. di
Anestesia e Rianimazione di Vicenza e di Arzignano, nonché parere favorevole della
Direzione Sanitaria e Medica Ospedaliera, il numero e durata degli accessi mensili

possibili;

- l'U.L.SS. 7 ha trasmesso alla Regione Veneto la comunicazione preventiva di cui alla D.G.R.V. n. 258 del 9/03/2021 comunicando l'attivazione del rapporto di collaborazione secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa sulle linee guida di cui all'allegato A) della D.G.R.V. 13 luglio 2015 n. 866;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art. 117 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 nonché dall'art. 34 - Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione n. 219 del 19.02.2020;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore dell'U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce all'U.L.SS. n. 7 la consulenza in Anestesia e Rianimazione per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

Le attività di consulenza svolte dal personale medico dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione di Vicenza e di Arzignano avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio e si svolgeranno con una media di n.

	massimo 20 accessi mensili complessivi sulle tre sedi dei PP.OO. dell'U.L.SS. n. 7	
	di Bassano, Santorso e Asiago, di durata non superiore alle 12 ore ciascuno, escluso	
	il tempo necessario per la trasferta.	
	La natura dei accessi di cui sopra (diurni o notturni) sarà concordata di volta in	
	volta dal personale medico coinvolto e previo parere dei rispettivi Direttori di U.O.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dai rispettivi Direttori di U.O.C. di	
	Anestesia e Rianimazione, d'intesa con la Direzione Medica dell'U.L.SS. n. 7, in	
	maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario	
	periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico	
	coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà	
	comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48	
	ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma	
	contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata l'U.L.SS. n. 7 corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8. L'U.L.SS.	
	n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio	
	individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare	

regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670. Sui compensi l'U.L.SS. n. 7 non

opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi

L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a

trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n.

8 il riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di

fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura

che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria

(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte

dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno

prestato l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio,

secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-

professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del

ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante

l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i

consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe

misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura

assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità

temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi

	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio. L'U.L.SS. n. 8	
	resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il	
	paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	Anestesia e Rianimazione è l'U.L.SS. n. 7.	
	Con separato atto l'U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8 Responsabile	
	del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini	
	istituzionali dell'ULSS 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	

ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 – Durata

La presente convenzione ha validità dall'1/05/2021 e fino al 31/12/2021 e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8 e previa comunicazione alla Regione Veneto a cura dell'U.L.SS. n. 7.

Articolo 10 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 12 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.

1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;

- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l’Azienda

per l’Azienda

U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”

U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)